

Circolare n°572/C/2021: Emergenza COVID-19 – Certificazioni verdi – FAQ del Governo – Linee Guida.

10 Dicembre 2021

Ad integrazione della [ns. circolare n°560/C/2021 del 30/11/2021](#), inerente il [D.L. n. 172/2021](#) si segnala, innanzitutto, che sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri è stata pubblicata una tabella riepilogativa delle attività consentite senza green pass, con green pass “base” e con il green pass “**rafforzato**” (c.d. Super green pass) per il periodo dal 6 dicembre u.s. al 15 gennaio 2022.

In base alle vigenti disposizioni nazionali per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e alle ordinanze del Ministro della Salute, alla data di pubblicazione della presente comunicazione, si applicano le misure previste:

? per la zona bianca ad Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia Autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, **Sicilia**, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto;

? per la zona gialla al Friuli Venezia Giulia e, dal 6 dicembre u.s., alla Provincia Autonoma di Bolzano.

In ordine al c.d. **Super green pass** si rammenta che le relative **misure non valgono per:**

- le zone rosse, nelle quali continuano a valere le limitazioni e le sospensioni previste;
- **i servizi di ristorazione all’interno** di alberghi e di altre strutture ricettive, riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati, e **delle mense 1 e catering continuativo su base contrattuale**, ai quali si applicano le disposizioni sul *green pass* “base” (vaccinazione, guarigione a seguito di infezione post vaccinazione, guarigione a seguito di infezione senza precedente vaccinazione, e tampone);
- **l’accesso ai luoghi di lavoro** ex art. 9-septies del DL n. 52/2021, **per il quale continua a valere la certificazione verde COVID-19 “base”**. **L’obbligo di green pass** per l’accesso ai luoghi di lavoro, infatti, è di carattere generale e **prescinde dal collocamento in una determinata zona** (bianca, gialla, arancione o rossa); esso integra un dovere del lavoratore ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro.

Nel merito, si evidenzia che nella pagina del Governo dedicata alla certificazione verde Covid-19, dove sono presenti anche le FAQ relative alle certificazioni in argomento, nella sezione “Lavoro pubblico e privato”, ne è stata pubblicata una specifica che chiarisce appunto come per l’accesso ai luoghi di lavoro continui ad essere richiesto il possesso di un *green pass* “base” 2;

- i soggetti di età inferiore ai 12 anni e ai **soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica** (art. 9-*bis*, co. 3 del DL n. 52/2021).

[47239-Nota_Confindustria_3_12_2021__Super_green_pass.pdf](#)[Apri](#)

[47239-Circolare n 572_C_2021.pdf](#)[Apri](#)